

BIBLIOTECA
Associaz. Nazionale
Interessi Mezzogiorno
Misc
1
34
G. FORTUNATO

Ad. Augusto
Sen. Umberto Landi
Piemonte
in aff. aff. aff.
1916

GIAMBATTISTA GIFUNI

RAFFAELE DE CESARE E IL
PROCESSO DEL «MEZZO TERMINE»

ANIMI | Gianophaps

Estratto dalla rivista « NUOVA ANTOLOGIA »
(N. 1870 - Ottobre 1956)

RAFFAELE DE CESARE E IL PROCESSO DEL « MEZZO TERMINE »



NEL riordinare recentemente la cospicua raccolta di opuscoli donata dai figli di Antonio Salandra alla Comunale « Ruggero Bonghi » di Lucera, ha fermato particolarmente la nostra attenzione un'arringa dell'avv. prof. Vito Sansonetti in difesa di Raffaele De Cesare dinanzi alla Corte d'Assise di Napoli, stampata dal Lapi, col titolo suggestivo « Re costituzionale è re inerte? ». (Città di Castello, 1889). E a più stimolare la nostra curiosità ha contribuito la dedica autografa del De Cesare sul foglio di guardia dell'opuscolo: « All'amico Antonio Salandra l' 'imputato' ».

Raffaele De Cesare imputato? Raffaele De Cesare, il fervente patriota pugliese, liberale di destra fin da quando — fondata a Napoli da Luigi Settembrini l'Associazione Unitaria Costituzionale (1862) — vi si iscrisse, primissimo tra gli studenti di quell'Ateneo, guadagnandosi la benevolente simpatia di quella eletta di uomini come Settembrini, Poerio, Pironti, Pisanelli, Del Re, Ciccone, Sansonetti, che, per i suoi principî di ordine e la sua devozione illimitata alla monarchia costituzionale di Casa Savoia, rappresentava la parte moderata e schiettamente unitaria di Napoli e delle provincie meridionali, quella che i non moderati qualificavano per dispregio « consorteria » — nome la cui paternità pare risalga al « Pungolo » di Milano, e che ebbe fortuna e diffusione, dopo il '60, in tutta la penisola?

Proprio il Settembrini, sia detto di volo, ricorda nella sua eloquentissima prosa « In morte di Carlo Poerio » (24 giugno 1867): « Pochi mesi or sono, quando si facevano le elezioni generali, leggemo sulle cantonate alcuni cartelloni con queste oscene parole: « Non eleggete Carlo Poerio perché è capo della 'Consorteria' ».

Imputato Raffaele De Cesare che, militando con animoso zelo e con fede salda e incorrotta in quel glorioso sodalizio politico, aveva efficacemente contribuito alla propagazione dell'idea monarchica unitaria, credente, sì, nella libertà, ma non nella libertà giacobinescamente intesa quale astratta concezione individuale e di gruppi sociali, propugnatore di quella « grande, vivificatrice idea morale » che i suoi grandi Maestri ponevano a base della vita pubblica, assertore del-

l'autorità dello Stato, « il quale è continuità e forza anzitutto », dell'autorità dello Stato prima e al disopra della stessa libertà?

Imputato, sì, e per giunta di un grave reato, s'egli fu chiamato a risponderne innanzi alla Corte di Assise. Imputato nientemeno che di offesa al Re! Ma che cosa era accaduto perché il Procuratore Generale si slanciasse con tanto ardore e con tanto zelo, come scrisse un giornale tedesco, la « Koelnische Zeitung » (15 gennaio 1889), ad incriminare il De Cesare?

Ci si consenta — prima di rispondere — di risalire ai precedenti non solo politici, ma anche giornalistici di lui. Lasciati i codici nel 1867 — aveva allora 22 anni essendo nato a Spinazzola nel 1845, erede di una nobile tradizione d'italianità trasmessagli da Carlo e Michelangelo De Cesare, decoro, l'uno e l'altro, del Senato del Regno —, collaborò attivamente, insieme con Pasquale Turiello e Vittorio Imbriani, a « La Patria » di Napoli, poi diresse « La nuova Patria » dal 1870 al 1872; divenne, quindi, corrispondente dell'« Unità Nazionale », quotidiano del Mezzogiorno diretto da Ruggero Bonghi, prima, e, poi, da Francesco Fiorentino, e, in seguito, collaboratore del « Corriere del Mattino » di Napoli e del « Corriere della Sera » di Milano, nonché della sonniniana « Rassegna » di Roma, rivelandosi con i suoi articoli limpidi ed agili, attraenti e piacevoli per vivacità battagliera e defluente chiarezza di esposizione, forti di acume politico e materati di elegante erudizione, osservatore tutt'altro che superficiale delle varie manifestazioni della vita economica del Paese (egli nipote non degenero di Carlo De Cesare, noto economista), profondo conoscitore del mondo parlamentare e cultore attento dotto sagace di politica ecclesiastica. Fu Raffaele De Cesare, insieme col Bonghi e con Fedele Albanese, tra i primissimi a sentire, dopo il 1870, la vitale importanza del problema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa; nella trattazione del quale problema dimostrò, in confronto del primo, cioè del Bonghi, minore larghezza di dottrina, minore vigoria di talento critico, ma una serenità e una obiettività di giudizio di gran lunga superiori, un più severo scrupolo della ricerca, una più sicura esperienza degli uomini e delle cose del mondo vaticano, uno spirito più comprensivo, un maggiore senso di equilibrio e di misura, qualità, quest'ultima, più unica che rara in tempi nei quali l'anticlericalismo di maniera dei partiti democratici non valeva meno dell'avversione attiva quanto ostinata dei clericali all'unità della Patria nella efficacia perturbatrice dei ragionamenti politici e delle polemiche di stampa. Basti leggere, per convincersene, *Il conclave di Leone XIII* (1887), opera geniale ch'ebbe pronta e larga diffusione in Europa e in America, e con cui il De Cesare volle ficcar lo viso a fondo in un

campo fino allora inesplorato, o quasi, in un organismo vario e complesso come quello del Vaticano, convinto che ivi si agitassero nostri altissimi interessi non solo politici ma sociali e morali, e che fosse, per ciò, necessario, anzi indispensabile, convertire in forza utile allo Stato italiano, di recente formazione, ciò che rappresentava un pericolo sempre più grave e più temibile, non che per la grandezza, per la stabilità stessa di esso; la quale convinzione fece di lui un fervido e costante fautore della Conciliazione.

Questi i precedenti, informati a inusitata temperanza civile, dell'« imputato » Raffaele De Cesare. Il quale, poi, educato alla scuola del Settembrini e del De Sanctis, di Silvio Spaventa e di Antonio Scialoja, assegnava al giornalismo una nobile funzione: la funzione educativa dello spirito pubblico. Riteneva e sosteneva che il giornalismo dovesse essere « una missione, un apostolato di verità, di patriottismo e di giustizia, non uno sport e assai meno un mestiere ». È ancora. Il giornalismo « può far molto bene ed infinito male in un paese, dove la cultura non è diffusa e la credulità è pari all'ignoranza. Ai tornanti di opinioni cangianti subentri il grande interesse generale, anzi questa tendenza sia il fine e la fede del giornalismo, perché nella tendenza al generale è l'ordine, il disinteresse e, occorrendo, l'eroismo; e la tendenza al particolare è il disordine e la corruzione ».

Pure, tanta dignità di pensiero e tanta purità di idee furono fraintese, in un certo momento della vita giornalistica del Nostro, da chi pur avrebbe dovuto conoscerne i precedenti, val dire dal capo del pubblico ministero di una città dov'egli, precisamente per la sua indifferenza e ininterrotta attività di pubblicista, godeva di larga notorietà e del crescente favore del pubblico. Aveva l'arte, così difficile in Italia, di farsi leggere, grazie alla ponderata compostezza della sua prosa. Quel favore divenne plauso generale ed entusiastico quand'egli imprese nel « Corriere di Napoli », fondato nel 1887 da Edoardo Scarfoglio e da Matilde Serao, la pubblicazione di quegli articoli che composero poi la *Fine di un regno*, opera classica e fortunata quanto quella successiva su *Roma e lo Stato del Papa* (1907), in cui lo storico e il cronista si danno la mano rivelando una intuizione acuta e sicura delle condizioni politiche del regno di Napoli e una informazione accurata, ricca di aneddoti e di particolari ricavati da fonti autorevoli e ineccepibili; cronaca vissuta — è la definizione stessa dell'A. — dell'ultimo dodicennio del Regno di Napoli, nella quale campeggia, spoglia delle « opposte e interessate esagerazioni di scrittori legittimisti e liberali » e ricostruita con pittoresca vivacità e con un senso di misura e, direi, di bonaria serenità, umanamente e storicamente, la caratteristica figura di Ferdinando II.

* * *

Ed ecco che, qualche anno dopo (1888), si verifica il caso Mattei, cioè di un ispettore generale di artiglieria al ministero della guerra, che, avendo da deputato votato contro i provvedimenti militari proposti dal ministro Bertolé Viale, non solo fu deposto dal suo ufficio ma addirittura messo in disponibilità come generale; il che diè motivo all'Estrema Sinistra d'insorgere a difesa delle prerogative parlamentari e di dar battaglia al ministero Crispi (senza, per altro, riuscire a metterlo in minoranza anche perché il Mattei con avventate indiscrezioni giornalistiche aveva danneggiato la sua causa). A proposito, dunque, del caso Mattei, Raffaele De Cesare pubblicò un articolo nel n. 9 del « Corriere di Napoli » del 1889, intitolato « L'esercizio del mezzo termine » sui diritti e sugli obblighi del sovrano nella monarchia costituzionale.

« Bene, bene, ha ragione il Bonghi: i *mezzi termini* sono il vero e proprio campo del regime parlamentare, e forse d'ogni regime... Ma perché l'egregio uomo non ha compiuto il suo concetto e indicato a chi spetti veramente l'esercizio del *mezzo termine* nei regimi parlamentari », cioè della funzione equilibratrice e moderatrice intesa a evitare conflitti tra i poteri dello Stato?

Così l'inizio di quell'articolo cui aveva offerto lo spunto un vivace scritto, apparso poco prima, di Ruggiero Bonghi.

Quindi il De Cesare passava a parlare della punizione inflitta al generale Emilio Mattei, giudicandola eccessiva: « Il ministro (*della guerra*) poteva, dopo il voto contrario di lui, allontanarlo dal ministero, dandogli altra destinazione... », ché, avendo il Mattei dato a dividere col suo voto di non aver fiducia nel ministero, era giusto che questo cessasse di averne in lui e lo rimovesse, pertanto, da un ufficio squisitamente fiduciario.

« Ma invece, avendo (*il ministro della guerra*) passato il segno, n'è venuto, e si è ingrossato per le successive imprudenze, uno scandalo di cui non si possono prevedere le ultime conseguenze. Qualunque queste siano, e, auguriamoci, le meno compromettenti, il prestigio dell'amministrazione militare non vi guadagnerà.

« Questo scandalo si sarebbe potuto evitare, se fosse stato esercitato il *mezzo termine*. Eccedé col voto il Mattei, che avrebbe dovuto spiegarlo e prevederne gli effetti; eccedé il ministro della guerra nella misura intesa a colpire il generale-deputato; non volle o non poté (*intervenire*) il presidente del Consiglio; dunque a chi sarebbe spettato l'esercizio del *mezzo termine*? Evidentemente alla Corona ».

Lamentando, poi, che la funzione fisiologica del regime parlamentare avesse tralignato in una forma patologica — il parlamentari-

simo — in Italia, ove, bandito il vecchio e sano costituzionalismo, « i limiti e i doveri, gli obblighi e i diritti sanciti dallo Statuto, sono stati nella pratica mutati o trasformati, e un po' anche capovolti », l'articolista faceva un quadro pessimistico delle condizioni politiche del Paese che, uscito da secolari servitù e da poco entrato a godere della libertà, mostrava chiaramente di non possedere la coscienza di questa e, comunque, non ne aveva tratto quel risanamento morale che, almeno nei voti dei nostri maggiori, pareva dovesse essere il logico portato della rivoluzione.

« Una grande confusione di poteri » — così il De Cesare —; « una grande usurpazione di competenze; non più partiti, non più idee né ideali politici; il governo stesso ridotto a pura funzione meccanica; e gli uomini più diversi per origine, per cultura, per tendenze, accoppiati, anzi amalgamati, fra loro, e posti a governare ». Anormale condizione di cose, aggravata dagli abusi di ogni genere, commessi dalle maggioranze parlamentari esorbitanti per mezzo del gabinetto, che spesso — notava, in quel tempo, un insigne costituzionalista da poco scomparso, Ignazio Brunelli — è il vero comitato esecutivo di un partito politico pervenuto al potere; « in che il *mezzo termine* — citiamo ancora il De Cesare — può essere esercitato dal principe, messo dalla costituzione sul più alto gradino della piramide, perché veda tutto quel che si compie sotto di lui; non si appassioni; non parteggi; non si lasci travolgere dalle onde tempestose, ma che, come Nettuno, le plachi; che sia lassù garanzia della giustizia e della sincerità; che contemperi, moderi e comandi all'occasione; che rappresenti il *mezzo termine* in quel che esso ha di più giusto in sé e di più utile per la generalità, perché chi è in alto tutto abbraccia con lo sguardo suo, e non vede con gli occhi né ode con le orecchie degli altri ».

Dopo di che il nostro scrittore soggiungeva: « Se il giorno in cui il ministro della guerra presentò al re il decreto di disponibilità del generale e deputato Mattei, il re » (*capo — si noti — dell'Esercito*) « avesse risposto di non poter firmare un tale decreto per quella serie di considerazioni morali e politiche, ch'era facile di fare, e, soprattutto, in omaggio a quel *mezzo termine* di cui parla il Bonghi, tutto ciò che avviene oggi, non avverrebbe ».

Questo l'articolo del De Cesare. Immediatamente dopo la sua pubblicazione, ne fu ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro per un eccesso di zelo molto discutibile; con stupore indignato di quanti conoscevano e apprezzavano De Cesare e leggevano il diffuso e colto giornale di Edoardo Scarfoglio e di Matilde Serao. Ne

fu ordinato il sequestro — il che parrà addirittura incredibile oggi, val dire in un tempo di vera, deplorable incontinenza giornalistica — in base all'art. 20 dell'Editto Albertino sulla stampa: « Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo e la responsabilità degli atti del suo Governo sarà punito col carcere da un mese ad un anno etc. ».

E al sequestro tenne dietro, con insolita fretta e singolare severità, il procedimento penale e, quindi, la citazione al De Cesare e al gerente del giornale: citazione a comparire avanti alle Assise di Napoli cui presiedeva, con molta elevatezza, il cons. Vincenzo Aschetini. Il processo fu discusso l'11 marzo 1889 nell'ampia sala del vecchio edificio di S. Domenico, gremita di amici ed estimatori del De Cesare e del suo insigne patrono, e costituì « il maggior avvenimento della giornata ». Il « Corriere di Napoli » del 12-13 marzo ne pubblicò un ampio resoconto intitolato: « Il processo del *mezzo termine*. Il *Corriere* in Corte d'assise » e firmato *il paglietta*.

Difensore, come s'è detto, del De Cesare fu il prof. Vito Sansonetti, docente di diplomazia e storia dei trattati nella R. Università di Roma, conterraneo dell'imputato — era nato, nel 1839, a Mottola che, dopo la morte (1896), gli inalzò, fiera di lui, un monumento, opera egregia di Giulio Tadolini, — e già suo maestro a Napoli negli anni 1863 e 1864, quando, più che ventenne, dettava le famose lezioni su la *Magna Carta d'Inghilterra* e sul *Costituzionalismo e la civiltà moderna*, animato da viva e salda fede nel « massimo dei poteri, ch'è il legislativo, da non confidarsi ad altri » se non a coloro — oh, generosa illusione! — che rappresentano l'intelligenza e la volontà nazionale, e al quale voleva si lasciasse « libero il campo », senza nessuna idea di quei limiti e di quei controlli positivi, che più tardi, ammaestrato dalla esperienza, egli doveva invocare come atti ad assicurare quella misura, che la rivoluzione non aveva saputo nè, forse, poteva dare. Conterraneo e maestro del De Cesare il Sansonetti, ma anche suo correligionario e collega nell'Amministrazione comunale di Napoli durante l'operoso memorabile sindacato di Guglielmo Capitelli: spettatori entrambi, dopo il '70, dello sfacelo politico del partito cui erano iscritti e ch'era « troppo virtuoso e ideologico » per poter governare un paese non adusato a libero regime; spettatori melanconici e sfiduciati, ai quali parve, dopo la caduta della vecchia Destra e la scomparsa degli ultimi grandi spiriti della rivoluzione, di sopravvivere a se medesimi. Vi ha chi li ricorda intimi e inseparabili come fratelli, frequentatori assidui di quel caffè Guardabassi nei pressi di Montecitorio, che nell'ultimo trentennio del secolo scorso fu il luogo di convegno dei

più noti uomini politici. In quell'ambiente il Sansonetti e il De Cesare formavano, a detta di un giornale del tempo, le due sole eccezioni e ne erano, si può dire, orgogliosi; ché, candidati entrambi in tristi momenti di decadenza parlamentare, eran rimasti fuori dalla Camera — essi scevri da ogni forma di adattamento o di compromesso, veri uomini di carattere —, quando altri, assai men degni e meritevoli, vi erano entrati con tronfia e industrie baldanza.

Difensore del gerente del « Corriere di Napoli » — per tornare al processo del « mezzo termine » — fu uno dei più valorosi e battaglieri campioni del giovane foro penale di Napoli, Carlo Altobelli, che divenne poi deputato di Estrema Sinistra, e che Antonio Salandra ricorda con memore simpatia nella sua *Neutralità italiana*, « violentissimo nel linguaggio, ma onesto e retto nella vita e negli atti ».

Pubblico Ministero: il magistrato Francesco Ferrone.

Il gerente — tal Vincenzo Guadagno —, nel brevissimo interrogatorio, sgrammaticò assai, mettendo una nota ilare, involontariamente, nella severità dell'ambiente; il che non deve sorprendere sol che si pensi ai gerenti responsabili d'allora, scelti, quasi sempre, tra persone ignoranti, vere teste di legno.

Raffaele De Cesare fece una dichiarazione sobria chiara leale: si dichiarò dolente e, più, sorpreso di trovarsi in quel luogo a rispondere di offesa al re, egli da venticinque anni pubblicista moderato, « codino », devoto alla monarchia, convinto che la salute d'Italia fosse nello stringersi intorno a Casa Savoia. Muovendo dall'osservazione del Bonghi, che nel caso del generale Mattei era mancato l'esercizio del *mezzo termine*, egli, espositore e interprete di una teorica esatta (secondo i più reputati scrittori di diritto pubblico) circa i doveri del re, aveva spiegato che l'esercizio del *mezzo termine* non poteva spettare se non al sovrano: ecco tutto. Pacata e garbata la requisitoria del Procuratore Generale che esordì protestando la sua ammirazione al *Corriere*, « quotidiana utile sua lettura », e al « colto e moderato e bravo commendatore De Cesare », riconobbe la correttezza e la temperanza di linguaggio dell'articolaista, ma si sentì in dovere di mantenere l'accusa, concretando, a suo avviso, lo scritto in questione una offesa, sia pur lieve, al sovrano; così che egli chiese genericamente, senza alcuna proposta di pena, ne fosse condannato l'autore.

Parlò, quindi, l'avv. Altobelli « con calore di parola ed efficacia di argomenti », e, infine, tra la generale religiosa attenzione, Vito Sansonetti; quest'ultimo con una dottrina mista a tanta intensità di sentire e a così trascinante e calda eloquenza — dirà, anni dopo, Raffaele De Cesare — che i giurati lo ascoltavano ammirati, quasi commossi, mentre il pubblico applaudiva.

L'illustre costituzionalista — meritamente celebrato in Italia e fuori e per l'alto valore scientifico, di cui eran testimonianza la *Introduzione al diritto costituzionale* (Napoli, 1870), il *Trattato di diritto costituzionale* (Napoli 1872), *Il diritto di eguaglianza in rapporto col diritto di proprietà* (Napoli, 1873), *L'individuo e lo Stato* (Napoli, 1873), e per la viva intuizione giuridica che, congiunta a una consumata esperienza e abilità professionale, faceva di lui un principe del foro italiano — polemizzò signorilmente, egli convinto che « la temperanza e la cortesia crescano efficacia alla disputa », col P. M. Ferrone, tacciandone di imprudenza l'azione: impossibile — secondo lui — che un galantuomo, il quale senza mai smentirsi, senza mai piegare, ha professato la più alta, quasi mistica, devozione alla monarchia di Savoia, potesse arrecar oltraggio alla persona del re. Un argomento decisivo desunse l'oratore dal sentimento « virtuoso e patriottico » che mosse il De Cesare a scrivere l'articolo incriminato. Il caso Mattei poteva dar luogo a un deplorabile conflitto fra la Camera dei deputati e il potere esecutivo, avendo questo violato la prerogativa parlamentare sanzionata dall'art. 51 dello Statuto: conflitto che le indiscrezioni della stampa e una vivace interpellanza, presentata da un deputato dell'Estrema Sinistra, non certo contribuivano a sanare. Ora al De Cesare parve — e parve giustamente — che causa di tutto ciò potesse essere stato il provvedimento eccessivo del ministero, e « da libero pubblicista » lo deplorò, deplorando a un tempo la leggerezza del Mattei, l'indifferenza del presidente del Consiglio, che non aveva temperato il provvedimento, nonché quella del principe che non aveva adoperato ciò che lo scrittore chiama « il mezzo termine » con una espressione mutuata da Cesare Balbo, non era, cioè, intervenuto, usando della forza moderatrice commessagli dallo Statuto giust'appunto per indirizzare a un più sano svolgimento la funzione governativa e impedire il fazioso dispotismo del potere esecutivo. Escluse, pertanto, il Sansonetti che il sentimento dal quale il De Cesare fu mosso a scrivere l'articolo in questione potesse mai costituire quella spinta criminosa, ch'è necessaria perché si abbia intenzionalmente il reato. Obiettivamente, poi, non sussistevano — sempre secondo l'illustre difensore —, in esso articolo, gli estremi richiesti dalla sopra citata disposizione dell'Editto Albertino; non sussisteva, in una parola, il reato, però che quella disposizione « richiede si sia fatto risalire al re il biasimo o la responsabilità di un atto del suo governo ». Ma il De Cesare non aveva fatto parola, nel suo scritto, di « un atto in cui il ministro ha subito la volontà del re, al quale, perciò, se n'è fatto risalire la responsabilità o il biasimo »; bensì aveva fatto parola del caso opposto, di un atto, cioè a dire, « nel quale

si sarebbe desiderato l'intervento della volontà personale del re per temperarne l'eccesso », laddove tale intervento era mancato.

Concludendo, il De Cesare, lungi dal commettere il reato di cui era accusato, non aveva espresso se non un desiderio, un'opinione, rispondente, del resto, a una teorica professata dai maggiori cultori di diritto pubblico, dal Fischel a Toulmin Smith, da Beniamino Constant al Bluntschli, da Hello a Pellegrino Rossi, da Roger Collard a Cesare Balbo, e « divenuta sentimento generale della coscienza giuridica del popolo italiano »: la teorica secondo la quale l'irresponsabilità del principe va intesa non già nel senso che egli non debba far nulla, debba regnare e non governare, debba rimanere nelle nubi, per dirla con la frase di un ministro napoletano, il Bozzelli, nel breve e infelice governo costituzionale di re Ferdinando II nel '48 — come vogliono i propugnatori di un costituzionalismo formale e meccanico —, bensì in un senso più razionale e più conforme all'alta funzione della potestà regia, costituita « come centro di tutti i poteri dello Stato, come limite ed impulso, come vincolo per tenere insieme le diverse parti del meccanismo politico, come ingranaggio alla macchina dello Stato », com'espressione, infine, dei sentimenti e delle esigenze della universalità dei cittadini — potere di tutela della libertà e dei diritti delle minoranze dalle usurpazioni della maggioranza, guarentigia suprema di stabilità delle istituzioni e di ordinato progresso civile. Concezione la quale concreta — ognun vede — un omaggio, non già una offesa alla persona del re (1).

Ed ecco la robusta chiusa dell'arringa del Sansonetti: « Intesa in questi sensi la moderna regalità costituzionale, non solo è correttissima l'opinione manifestata dal De Cesare, ma è felicissima l'immagine con la quale egli raffigura il re a Nettuno, che dall'alto plachi, temperi e, all'occorrenza, comandi. Sì, comandi. Non si allarmino a questa parola i bigotti della democrazia. Se il comando del re è eccessivo e arbitrario, se è ispirato al male e non al bene, il congegno costituzionale offre il modo di farlo cadere nel nulla: il ministero non lo accetta, non lo sottoscrive e se ne va. Che se poi la funzione della

(1) Che anche nella nostra nuova costituzione l'istituto del Capo dello Stato non debba essere considerato come una vuota astrazione risulta dalla stessa azione politica dell'attuale Presidente della Repubblica e dalle ripetute sue dichiarazioni, tra le quali ricorderemo — comeché di particolare importanza — quelle fatte, alla fine dello scorso anno, ai prefetti di nuova nomina (« Il Capo dello Stato — così il testo reso noto il 13 nov. dall'Agenzia « Spe » — in una democrazia non può essere né un idolo né un nome velato: ha bisogno di avere contatto diretto con coloro che occupano i posti di maggiore importanza nello Stato... »), e nelle quali ci è parso di sentire l'eco di altre autorevoli parole: quelle del costituzionalista Sansonetti e di altri insigni autori per i quali l'ufficio del Capo dello Stato, non che essere passivo e automatico, è un ufficio politicamente e socialmente attivo.

potestà regia dovesse ridursi nel reggimento costituzionale a ciò cui vorrebbe ridurla la dottrina del re inerte, il principe diventerebbe un arnese inutile. A questa dottrina non possiamo e non vogliamo aderire, sia perché contraddiremmo alla essenza della regalità moderna nel reggimento costituzionale, e sia perché la regalità di questa nuova Italia, oltre ad essere funzione suprema dello Stato, è la personificazione della nostra unità nazionale: e tanto l'una quanto l'altra ragione rendono necessaria la immanente sua influenza nel governo di questa Italia, la quale sente che la maggiore forza della sua unità è nella monarchia di Savoia. La regalità del nostro Statuto non è la regalità militare, non la regalità feudale, non la regalità assoluta, non la regalità del diritto divino, ma la regalità moderna, la regalità costituzionale, cioè un'alta magistratura nazionale, la regalità più adatta a consolidare l'unione de' due grandi principî, l'eguaglianza civile e l'unità della Patria». E, però, «io invoco un verdetto di assoluzione, non solo per veder annientata una ingiusta accusa, ma anche perché da queste Assise si innalzi una voce che, in nome della pubblica opinione di questa parte d'Italia, dica: *il re costituzionale non è re inerte*».

Potente arringa questa da noi riassunta; con la quale Vito Sansonetti fu superiore a se stesso: dié l'esatta misura del suo largo senso giuridico, inteso non come formale interpretazione, ma come concezione di un diritto vivente e operante, non disgiunto dalla morale; potente arringa, che, raccolta dagli stenografi e pubblicata, poi, dal Lapi, ha il pregio di una monografia, e non è solo una splendida pagina di diritto pubblico, com'ebbe a definirla il De Cesare, ma una professione schietta e coraggiosa di fede — fede in quella dottrina politica che metteva il re a capo dello Stato, il re che non può fare il male, il re vigile e operante «senza parere, autorità senza rivali, speranza e conforto del suo popolo»: fede in uno «stato giuridico retto dalla legge morale e che, nell'infuriare delle fazioni parlamentari, garantisce la giustizia a tutti, e dove tutti i poteri compissero la missione loro».

Dal resoconto del *paglietta* nel «Corriere di Napoli» parrebbe che l'udienza in cui fu discusso «il processo del mezzo termine» fosse stata, sì, solenne come le udienze delle Assise, ma tuttavia bonaria, quasi sorridente. Dopo mezz'ora di camera di consiglio i due imputati furono assolti completamente e non ritenuti affatto colpevoli. «E De Cesare esce trionfante dalla sala di S. Domenico, e passa, tra una folla di persone che lo hanno conosciuto, ed alle quali s'è resa, com'è naturale, simpaticissima la sua figura geniale ed onesta, tranquillamente soddisfatto». Solo un giurato supplente — un igno-

rantone, evidentemente, non certo edotto dei precedenti politici del maggior imputato, che a Napoli passava presso gli avversari per un «codino» — borbottò, scontento: «Eccolo qua, questo mazziniano impenitente!».

Ma dal resoconto che di quella udienza fece il De Cesare nella miranda prefazione al volume commemorativo *Vito Sansonetti* (Città di Castello, S. Lapi, 1896) si ricava ben altra impressione. «Il giurato, la corte, il pubblico ministero, l'imputato, al quale la benignità del presidente concesse di non sedere sullo sgabello addirittura; l'interrogatorio, la requisitoria, la difesa, la sentenza: tutto fu solenne; ma sotto quell'apparente solennità, vi era qualche cosa di triste. Quel processo contro di me — così il De Cesare — era stato condotto con una severità singolare, forse non usata con giornali notoriamente diffamatori della monarchia». Ed era vero, tanto vero, che un altro articolo dal titolo: «Il Re», pubblicato, proprio in quei giorni, nel giornale «La Venezia», non era stato incriminato, nonostante il linguaggio scorretto, irriverente, quasi ingiurioso contro la persona del re, cui l'articolista rimproverava inerzia somma nel governo. Giustamente il Sansonetti, che quello scritto non aveva ommesso di allegare agli atti, pregando i giudici di leggerlo nella camera delle loro deliberazioni, giustamente, dicevamo, il Sansonetti, commentando questa circostanza, si domandava nella sua arringa: «La legge è la stessa a Napoli e a Venezia? l'azione del pubblico ministero deve essere la stessa qui e colà? dobbiamo continuare ad aver fede nel motto che io leggo in quest'aula: la legge è uguale per tutti?».

Ma la teoria propugnata con giovanile baldanza dal De Cesare dalle colonne del «Corriere di Napoli», e svolta davanti ai giudici popolari dal Sansonetti con impeccabile rigore scientifico e dialettico, fu la stessa che, qualche anno dopo, motivo di molta consolazione e di giusto orgoglio per il De Cesare, ispirò al Bonghi il famoso articolo «L'ufficio del Principe in uno Stato libero» (*Nuova Antologia*, 16 gennaio 1893) che levò così alto grido, e non in Italia soltanto, e fu, anch'esso, fonte d'infinita amarezze per l'autore (basti dire che questi fu deferito al giudizio dei suoi colleghi del Consiglio di Stato dal ministero Giolitti e bandito dalla Corte, essendo quell'articolo stato ritenuto offensivo per il re).

Quel saggio bonghiano, che ci rammenta la severa ammonitrice memoranda orazione detta da Silvio Spaventa dopo la morte di Giovanni Lanza, a Casal Monferrato, il 14 aprile 1882 (1), è tra le pagine

(1) «...la finzione giuridica della irresponsabilità del re e della responsabilità dei ministri basta sino a un certo segno alla tutela della reputazione e sicurezza del monarca; insino a che, cioè, si tratti di deviazioni accidentali e parziali degli atti di un

più oneste e più coraggiose che siano state scritte sui pericoli che alla istituzione monarchica possono derivare da una mal condotta pratica costituzionale. E esso basta da solo ad assicurare la fama di uno scrittore politico; e anche oggi, in mutato regime, può essere consultato utilmente da Chi ha interesse a preservare i destini dello Stato dalle ineluttabili conseguenze dei traviamenti della politica, ch'è dire degli arbitrî, delle ingiustizie, delle partigianerie onde troppo spesso l'azione del potere esecutivo può essere inquinata.

GIAMBATTISTA GIFUNI

governo dalle regole della giustizia e del bene pubblico; ma, quando l'azione ministeriale diventa per sistema corrotta ed ingiusta, allora la figura del re, che copre col suo nome e autorizza con la sua firma gli atti in cui quella si esplica, riesce contenenda agli occhi del popolo, in guisa da apparire inferiore moralmente alla personalità di qualunque privato che si rispetti, il quale terrebbe ad onta di servire di strumento alla malvagità altrui; e la sorte di una monarchia costituzionale, ridotta in questi termini, è decisa». Così Silvio Spaventa commemorando Giovanni Lanza. Ed è evidente ch'egli voleva rivolgere un monito alla monarchia dei Savoia. Come ognuno vede, lo Spaventa, andava assai al di là del De Cesare; il quale c'informa nel saggio « Silvio Spaventa e suoi tempi » (*Nuova Antologia*, 1° luglio 1893) che quell'orazione commemorativa rincrudì le ire e gli (cioè allo Spaventa) alienò i cortigiani, che sempre mal tollerarono l'indole austera e schietta d'un uomo, cui non poteva rimproverarsi, non dico un atto di viltà, ma di debolezza e d'incoerenza.



24 NOV 1956
17.885

Gianophaps